

Regolamento Locale di Igiene. Titolo III. - sinottico

CAPITOLO 1 NORME GENERALI (PROCEDURE)	6
3.0.0. Norme di salvaguardia Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	6
3.1.1. Autorizzazione e Concessione edilizie e urbanistiche.....	6
3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di trasformazione urbanistica Soppresso (D.C.C.n.259/24.11.86).....	6
3.1.3. Parere tecnico sulle richieste di trasformazioni urbanistiche concernenti ambienti di lavoro.....	6
3.1.4. Documentazione integrativa.....	6
3.1.5. Norma transitoria.....	9
3.1.6. Licenza d'uso.....	9
3.1.7. Domanda per licenza d'uso Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	9
3.1.8. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi Abrogato (L.R. n.8/02.04.07).....	9
3.1.9. Caratteristiche degli immobili preesistenti.....	9
3.1.10. Manutenzione degli immobili.....	10
3.1.11. Verifiche sugli immobili esistenti.....	10
3.1.12. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici.....	10
CAPITOLO 2 AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI.....	11
3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili.....	11
3.2.2. Protezione dall'umidità.....	11
3.2.3. Distanze e superficie scoperta Soppresso (D.C.C n. 259/24.11.86).....	11
3.2.4. Sistemazione dell'area.....	11
3.2.5. Divieto al riuso di materiali.....	11
3.2.6. Intercapedini e vespai.....	11
3.2.7. Muri perimetrali.....	12
3.2.8. Marciapiede perimetrale Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	12
3.2.9. Parapetti.....	12
3.2.10. Gronde e pluviali.....	12
3.2.11. Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici.....	13
CAPITOLO 3 MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI	14
3.3.1. Sicurezza nei cantieri.....	14
3.3.2. Recinzioni.....	14
3.3.3. Demolizioni: difesa dalla polvere.....	14
3.3.4. Sistemazione aree abbandonate.....	14
3.3.5. Allontanamento materiali di risulta.....	14
3.3.6. Rinvenimento di resti umani.....	14
3.3.7. Cantieri a lunga permanenza.....	15
CAPITOLO 4 REQUISITI DEGLI ALLOGGI.....	16
3.4.1. Principi generali.....	16
3.4.2. Tipologia dei locali – estensione della normativa.....	16
A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE.....	16
3.4.3. Dimensioni e dotazioni minime degli alloggi.....	16
3.4.4. Superfici minime dei locali di abitazione.....	16
3.4.5. Altezza minima dei locali di abitazione.....	17
3.4.6. Dimensioni dei vani accessori e di servizio.....	17
3.4.7. Servizi igienici degli alloggi.....	17
B) AREAZIONE E ILLUMINAZIONE.....	17
3.4.8. Aerazione ed illuminazione dei locali.....	17
3.4.9. Calcolo della superficie illuminante in presenza di ostacoli. Soppresso(D.C.C. n.259/24.11.86).....	19
3.4.10. Calcolo delle superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	19
3.4.11. Requisiti delle finestre. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	19
3.4.12. Illuminazione artificiale.....	19
3.4.13. Illuminazione notturna esterna.....	19
C) VENTILAZIONE E AREAZIONE.....	19
3.4.14. Dichiarazione di responsabilità. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	19
3.4.15. Normativa integrativa. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	19
3.4.16. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	19
3.4.17. Stanze da bagno e W.C.:superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	19
3.4.18. Corridoi, disimpegni, ecc.:superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	20

3.4.19. Definizione di canne di ventilazione. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	20
3.4.20. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	20
3.4.21. Divieti di installazione apparecchi a gas. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	20
3.4.22. Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto.....	20
3.4.23. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili.....	20
3.4.24. Apparecchi a gas: targhe e istruzioni.....	20
3.4.25. Definizione di canna fumaria.....	21
3.4.26. Definizione di canna di esalazione.....	21
3.4.27. Allontanamento dei prodotti di combustione.....	21
3.4.28. Identificazione delle canne. Soppresso (D.D.C. n.259/24.11.86).....	21
3.4.29. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe.....	21
3.4.30. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti.....	21
3.4.31. Limitazione del tiraggio.....	22
3.4.32. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento.....	22
3.4.33. Caratteristiche delle canne.....	22
3.4.34. Messa in opera.....	23
3.4.35. Canne fumarie singole: caratteristiche.....	23
3.4.36. Canne fumarie collettive: caratteristiche.....	23
3.4.37. Comignoli: tipi. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	23
3.4.38. Comignoli: altezze ed ubicazioni. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	23
D) TEMPERATURA ED UMIDITA'.....	23
3.4.39. Spessore dei muri esterni.....	23
3.4.40. Impianto di riscaldamento.....	24
3.4.41. Umidità - condensa.....	24
E) ISOLAMENTO ACUSTICO.....	24
3.4.42. Difesa dal rumore.....	24
3.4.43. Parametri di riferimento.....	24
3.4.44. Misurazione e valutazioni.....	24
3.4.45. Indice di valutazione isolamento acustico.....	25
3.4.46. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi.....	25
3.4.47. Rumorosità degli impianti.....	25
3.4.48. Rumore da calpestio.....	26
F) RIFIUTI DOMESTICI.....	26
3.4.49. Obbligo al conferimento.....	26
3.4.50. Depositi e raccoglitori.....	26
3.4.51. Caratteristiche del locale immondezzaio.....	26
3.4.52. Caratteristiche cassoni raccoglitori.....	26
3.4.53. Canne di caduta.....	27
3.4.54. Rifiuti di facile deperibilità.....	27
3.4.55. Deroga.....	27
3.4.56. Rifiuti non domestici.....	27
G) SCARICHI.....	27
3.4.57. Tipi di scarico.....	27
3.4.58. Reti interne.....	28
3.4.59. Acque meteoriche.....	28
3.4.60. Acque di processo.....	28
3.4.61. Accessibilità all'ispezione e al campionamento.....	28
3.4.62. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.....	28
H) DOTAZIONE DEI SERVIZI.....	28
3.4.63. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	28
3.4.64. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici.....	29
3.4.65. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina.....	29
3.4.66. Acqua potabile.....	29
3.4.67. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.....	29
3.4.68. Erogazione dell'acqua – Rete di distribuzione.....	29
3.4.69. Addolcitori.....	30
3.4.70. Applicazione del D.P.R. 384/78.....	30
3.4.71. Estensione della normativa.....	30
3.4.72. Regolamentazione generale.....	30
CAPITOLO 5 CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO.....	31
3.5.1. Dimensioni minime dei cortili.....	31

3.5.2. Cavedi: dimensioni.....	32
3.5.3. Cavedi: comunicazione con spazi liberi.....	32
3.5.4. Cavedi: caratteristiche.....	32
3.5.5. Cavedi e cortili: norma di salvaguardia.....	32
3.5.6. Accessi ai cortili.....	32
3.5.7. Pavimentazione dei cortili.....	32
3.5.8. Cancelli.....	33
3.5.9. Igiene dei passaggi e degli spazi privati.....	33
3.5.10. Suolo pubblico: norme generali.....	33
3.5.11. Concessione di suolo pubblico.....	33
CAPITOLO 6 SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE	34
3.6.1. Soppalchi: superficie ed altezza Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	34
3.6.2. Agibilità dei seminterrati.....	34
3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni.....	35
3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei Soppresso (D.C.C. n. 259/24.11.86).....	35
3.6.5. Condizionamento: caratteristiche degli impianti.....	35
3.6.6. Condizionamento: caratteristiche degli impianti.....	35
3.6.7. Autorizzazione a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei.....	35
3.6.8. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso.....	36
3.6.9. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione.....	36
3.6.10. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo.....	36
3.6.11. Sicurezza delle scale di uso comune.....	36
3.6.12. Larghezza delle scale di uso comune.....	36
3.6.13. Dimensioni delle scale di uso comune.....	37
3.6.14. Scale a chiocciola.....	37
3.6.15. Chiusura delle scale di uso comune.....	37
CAPITOLO 7 ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA	38
3.7.0. Norme generali.....	38
a) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE.....	38
3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere.....	38
3.7.2. Requisiti di abitabilità.....	38
3.7.3. Servizi igienici.....	38
3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.....	39
b) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)	39
3.7.5. Requisiti.....	39
3.7.6. Ostelli per la gioventù, case per ferie, alloggi agro-turistici, collegi, dormitori pubblici, asili notturni, ospizi.....	39
d) DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI, OSPIZI.....	40
3.7.7. Dormitori pubblici – asili notturni: caratteristiche Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	40
3.7.8. Ospizi: definizione e caratteristiche Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86).....	40
CAPITOLO 8 LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI	41
3.8.1. Cubatura minima.....	41
3.8.2. Servizi.....	41
3.8.3. Requisiti.....	41
3.8.4. Divieto di fumare.....	41
3.8.5. Normativa generale.....	41
CAPITOLO 9 STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE	42
3.9.1. Autorizzazione.....	42
a) STABILIMENTI BALNEARI.....	42
3.9.2. Numero utenze ammissibili.....	42
3.9.3. Cabine-Spogliatorio. Numero minimo, caratteristiche, dotazione.....	42
3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima.....	42
3.9.5. Docce.....	43
3.9.6. Raccoglitori di rifiuti.....	43
3.9.7. Pronto soccorso.....	43
3.9.8. Luoghi di ristorazione.....	43
b) ALBERGHI DIURNI.....	43
3.9.9. Superficie minima dei locali.....	43
3.9.10. Servizi igienici.....	44

3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti.....	44
3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento.....	44
3.9.13. Aerazione.....	44
3.9.14. Condizionamento.....	44
3.9.15. Locali deposito.....	44
3.9.16. Disinfezione.....	45
3.9.17. Cambio biancheria.....	45
3.9.17.bis Altre prestazioni dell'albergo diurno.....	45
c) PISCINE AD USO COLLETTIVO.....	45
3.9.18. Caratteristiche della vasca.....	45
3.9.19. Acque di alimentazione: caratteristiche.....	45
3.9.20. Alimentazione delle piscine.....	45
3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto.....	46
3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso.....	46
3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua.....	46
3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro.....	46
3.9.25. Accesso in vasca.....	46
3.9.26. Uso della cuffia.....	47
3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente.....	47
3.9.28. Capienza della vasca.....	47
3.9.29. Tipi di spogliatoi.....	47
3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione.....	47
3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca.....	48
3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei WC.....	48
3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei WC.....	48
3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi.....	48
3.9.35. Insonorizzazione.....	49
3.9.36. Obblighi del gestore.....	49
3.9.37. Zone riservate ai tuffi.....	49
3.9.38. Pronto soccorso.....	49
3.9.39. Piscine con accesso a spettatori.....	49
3.9.40. Deposito materiale.....	49
CAPITOLO 10 CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE.....	50
3.10.1. Definizione e norme generali.....	50
3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi.....	50
3.10.3. Dotazione di acqua potabile.....	50
3.10.4. Scarichi.....	50
3.10.5. Rifiuti solidi.....	51
3.10.6. Ricoveri per animali: procedure.....	51
3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri.....	51
3.10.8. Stalle per bovini.....	52
3.10.9. Porcili.....	52
3.10.10. Pollai e conigliaie.....	52
3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio.....	52
CAPITOLO 11 EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI.....	53
3.11.1. Norme generali.....	53
3.11.2. Isolamento.....	53
3.11.3. Sistemazione dell'area esterna.....	53
3.11.4. Pavimentazione.....	53
3.11.5. Illuminazione.....	53
3.11.6. Trasporti interni.....	54
3.11.7. Dotazione di servizi per il personale.....	54
3.11.8. Caratteristiche dei servizi igienici.....	54
3.11.9. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime.....	54
3.11.10. Spogliatoi: dotazioni minime.....	54
3.11.11. Mense: caratteristiche.....	55
3.11.12. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande.....	55
3.11.13. Prescrizioni integrative.....	55
3.11.14. Locali sotterranei e semisotterranei.....	55
3.11.15. Isolamento acustico.....	55

CAPITOLO 12 LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI.....	56
3.12.1. <i>Lavanderie: autorizzazione</i>	56
3.12.2. <i>Caratteristiche delle lavanderie ad umido</i>	56
3.12.3. <i>Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali.....</i>	56
3.12.4. <i>Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione.....</i>	56
3.12.5. <i>Libretti di idoneità sanitaria.....</i>	57
3.12.6. <i>Veicoli per il trasporto della biancheria</i>	57
3.12.7. <i>Biancheria infetta</i>	57
3.12.8. <i>Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni</i>	57
3.12.9. <i>Caratteristiche dei locali</i>	58
3.12.10. <i>Attività in ambienti privati.....</i>	58
3.12.11. <i>Libretti di idoneità sanitaria.....</i>	58
3.12.12. <i>Attività di tosatura animali: autorizzazione</i>	58
CAPITOLO 13 AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE	59
3.13.1. <i>Autorimesse private: caratteristiche.....</i>	59
3.13.2. <i>Autorimesse pubbliche: caratteristiche</i>	59
CAPITOLO 14 AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA	60
3.14.1. <i>Ambulatori: caratteristiche dei locali.....</i>	60
3.14.2. <i>Ospedali: riferimenti generali per la costruzione</i>	60
3.14.3. <i>Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni.....</i>	60
CAPITOLO 15	61
A) <i>FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE.....</i>	61
3.15.1. <i>Campo di applicazione</i>	61
3.15.2. <i>Requisiti propri degli alloggi provvisori</i>	61
B) <i>COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI).....</i>	62
3.15.3. <i>Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta.....</i>	62
3.15.4. <i>Approvvigionamento idrico</i>	62
3.15.5. <i>Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche.....</i>	62
3.15.6. <i>Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari</i>	63
3.15.7. <i>Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto</i>	63
3.15.8. <i>Smaltimento dei rifiuti liquidi.....</i>	64
3.15.9. <i>Pronto soccorso.....</i>	64
3.15.10. <i>Altri servizi</i>	64
3.15.11. <i>Rinvio.....</i>	64
NORME FINALI.....	65
1. <i>Sanzioni</i>	65
2. <i>Abrogazione delle norme preesistenti.....</i>	65
3. <i>Entrata in vigore.....</i>	65

Capitolo 1

NORME GENERALI

(PROCEDURE)

3.0.0. Norme di salvaguardia Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.1.1. Autorizzazione e Concessione edilizie e urbanistiche

Il sindaco provvede al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie a termine del Regolamento Edilizio, previo parere degli organi sanitari competenti ove necessario; tale parere deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda agli stessi organi sanitari.

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di trasformazione urbanistica Soppresso (D.C.C.n.259/24.11.86).

3.1.3. Parere tecnico sulle richieste di trasformazioni urbanistiche concernenti ambienti di lavoro

In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio, dovrà tener conto anche delle osservazioni dell'Unità Operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. Documentazione integrativa

Le richieste di trasformazione urbanistica concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro devono essere così corredate:

A) per le attività la cui destinazione sia specifica e definita già in fase di richiesta di concessione o autorizzazione e che rientrino nell'allegato elenco 1, la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di compatibilità ambientale contenente:

- 1) la descrizione delle caratteristiche fisiche delle opere principali e di quelle accessorie proposte;
- 2) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali di trasformazione impiegati (tipo e quantità) ivi compreso acqua ed energia;
- 3) la valutazione del tipo e delle quantità dei previsti inquinamenti da residui liquidi, solidi e gassosi, da radiazioni, rumore, vibrazione e agli odori risultanti dall'attività dell'opera proposta;
- 4) gli effetti previsti sull'occupazione temporanea e permanente;
- 5) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante dell'opera proposta, con particolare riferimento all'acqua, all'aria, al suolo, al clima, alla flora, alla fauna, all'ambiente edificato e al paesaggio tenendo conto dell'attuale utilizzazione di tali risorse;
- 6) la valutazione dei probabili effetti importanti dell'opera sull'ambiente (diretti, indiretti, cumulativi, a breve, a medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) dovuti:
 - a) alla presenza fisica dell'opera principale e di quelle accessorie;
 - b) all'utilizzazione delle risorse dell'ambiente;
 - c) all'emissione di inquinamenti, di sostanze nocive e di rifiuti, nonché effetti secondari collegati con il loro smaltimento;
 - d) al pericolo di incidenti;
 - e) all'accumulo con l'impatto ambientale già presente nel territorio, a causa di altre opere già eseguite.

La dichiarazione di compatibilità ambientale deve essere controfirmata da un tecnico esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, il quale attesti l' idoneità delle soluzioni tecniche e degli impianti previsti ad assicurare il rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di igiene e tutela ambientale.

B) Per le attività la cui destinazione sia specifica e definita già in fase di richiesta di concessione o autorizzazione, me non rientra tra le attività specificate nell'allegato elenco 1, la documentazione deve essere integrata oltre che alla dichiarazione impegnativa di cui al 1° comma del presente articolo, anche da una relazione tecnica sull'attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali impiegati ivi compreso acqua ed energia.

C) Per le attività di cui, in fase di richiesta, sia nota soltanto la destinazione generica, la dichiarazione impegnativa di cui al 1° comma del presente articolo dovrà altresì contenere l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio di nulla-osta all'esercizio della specifica attività (come previsto dal Capitolo 7 del Titolo II del presente Regolamento).

Nota dell'art. 3.1.4

- per *destinazione specifica* intendesi precisata l'attività che verrà esercitata;
- per *destinazione generica* intendesi quando sia definita solo per una delle categorie: locali di abitazione, locali di servizio, locali accessori all'abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricreative.

Allegato 1) all'art. 3.1.4

1. Industria estrattiva

Estrazione agglomerazioni di combustibili solidi
Estrazione di scisti bituminosi
Estrazione di minerali contenenti materie fissili e fertili
Estrazione e preparazione di minerali metallici
Estrazione di petrolio
Estrazione ed epurazione di gas naturale
Altre trivellazioni in profondità
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici

2. Industria energetica

Cokerie
Raffinerie di petrolio
Produzione e trasformazione di materie fissili e fertili
Produzione di energia elettrica nucleare
Impianti di massificazione del carbone
Terminali carboniferi
Impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi
Deposito temporaneo e definitivo di residui radioattivi
Impianti di ricerca per la produzione e la trasformazione di materie fissili e fertili
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda esclusa la produzione di energia elettrica mediante energia nucleare
Stoccaggio di gas naturale e di combustibili solidi fossili

3. Produzione e prima trasformazione dei metalli

Siderurgia, non comprese le cokerie integrate
Laminatura a freddo dell'acciaio
Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi e delle leghe non ferrose
Fabbricazione di tubi di acciaio
Filatura e profilatura a freddo dell'acciaio

4. Industria dei prodotti minerali non metallici

Fabbricazione di cemento
Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento
Fabbricazione di amianto blu
Fabbricazione di fibre di vetro, di lana di vetro e di lana di silicati

5. Industria chimica

Complessi petrolchimici per la produzione di olefine, derivati delle olefine, di monomeri e polimeri
Complessi chimici per la produzione di prodotti intermedi organici di base
Complessi per la produzione di prodotti chimici inorganici di base
Fabbricazione e trattamento di prodotti intermedi e prodotti chimici speciali
Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi
Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici

6. Costruzione di oggetti in metallo

Fonderie
Fucinatura, trattamento e rivestimento dei metalli
Costruzione di motori di aeroplani ed elicotteri
Imbutitura, tranciatura
Seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli
Costruzione di caldaie e serbatoi
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compreso i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori
Costruzione di altri mezzi di trasporto

7. Industria alimentari

Macelli
Fabbriche e raffinerie di zucchero
Industrie dei prodotti amilacei
Industria dei grassi animali e vegetali
Trasformazione industriale della carne, conservazione
Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
Produzione di birra e malto
Fabbricazione di farina e olio di pesce

8. Industria della gomma

Fabbricazione per la produzione primaria di gomma
Fabbricazione dei pneumatici
Fabbricazione di prodotti di trasformazione e rigenerazione della gomma

9. Industria tessile, delle pelli, del legno, della carta

Lavaggio e sgrassatura della lana
Concerie
Fabbricazione di impiallaccature e compensati
Fabbricazione di pannelli fibro-legnosi
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
Impianti di produzione di cellulosa
Tintoria per prodotti tessili

10. Edilizia e genio civile

Costruzione di autostrade
Ferrovie interurbane, comprese le linee ad ala velocità
Aeroporti
Porti commerciali
Costruzione di canali per la navigazione interna
Circuiti permanenti per gare automobilistiche e motociclistiche
Impianto "pipeline" per il trasporto a grande distanza
Grandi opere per l'attrezzature di zone industriali
Grandi opere urbane
Grandi impianti turistici
Costruzione di strade
Opere di drenaggio di fiumi e di regolazione delle inondazioni
Dighe per la produzione di energia idroelettrica e per l'irrigazione
Bacini di arginamento
Impianti di smaltimento di rifiuti industriali e domestici
Stoccaggio di rottami di ferro

11. Agricoltura

Progetti di ricomposizione fondiaria
Progetti di messa a coltura di zone naturali e di terreni abbandonati

Progetti di gestione delle acque per l'agricoltura (drenaggio, irrigazione)
Unità di allevamento intensivo di bestiame
Modifiche importanti dei piani di gestione per zone

3.1.5. Norma transitoria

Le norme di cui al secondo comma, lettera A), dell'articolo precedente si applicano, in via transitoria, fino all'emanazione della direttiva CEE sull'impatto ambientale.
Con l'entrata in vigore de tale direttiva, si applicano le norme della stessa.

3.1.6. Licenza d'uso

Ultimati i lavori, nessuna costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art.221 del TU.LL.SS. approvato con R.D. 17 luglio 1934, n.1265 e del Regolamento Edilizio.

Detta licenza è altresì necessaria per la rioccupazione di edifici che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di risanamenti conservativi, di mutamenti della destinazione d'uso

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni generiche già previste in sede di approvazione della concessione o autorizzazione, quando previo parere del Responsabile del Servizio, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.

Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali. Detta licenza abilita a tutti gli usi salvi i casi di cui al successivo art. 3.1.8. per i quali sia già stata indicata le destinazione specifica nell'atto di concessione o autorizzazione.

Nota:

Per la licenza d'uso intendesi l'autorizzazione di cui all'art. 221 del T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 1934 riassuntiva dei termini attualmente in uso: abitabilità agibilità, usabilità o altri.

3.1.7. Domanda per licenza d'uso Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.1.8. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi Abrogato (L.R. n.8/02.04.07)

Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di Inizio Attività Produttiva.

3.1.9. Caratteristiche degli immobili preesistenti

Le costruzioni, le relative pertinenze ed il suolo ad uso extragricolo non trasformati successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento ed aventi caratteristiche non conformi ai contenuti del titolo 4° seguente, possono essere conservati nella situazione originaria finché non interessati da operazioni soggette a concessione edilizia e purché comunque mantenuti in condizioni di abitabilità/agibilità e decoro.

I criteri di valutazione su tali requisiti minimi da abitabilità e decoro sono esplicitati dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale , ai sensi del 1° comma dell'art. 3 del Regolamento "Edilizio".

3.1.10. Manutenzione degli immobili

I proprietari sono obbligati a mantenere gli immobili nelle condizioni rilevabili dagli atti della licenza d'uso (e connesse autorizzazioni e concessioni) ovvero - per gli immobili non trasformati - nelle condizioni di abitabilità/agibilità e decoro di cui al precedente art. 3.1.9.

Quando tali condizioni vengano a mancare, i proprietari stessi devono provvedere alle opportune alle opportune riparazioni, ai completamenti o ai rifacimenti nei termini eventualmente fissati con ordinanza dal Sindaco, previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Ove il proprietario non provveda il Sindaco può procedere in danno del proprietario stesso ovvero dichiarare l'immobile inabitabile o inagibile, ordinandone conseguentemente lo sgombero.

3.1.11. Verifiche sugli immobili esistenti

Oltre che nei casi di imminente pericolo per la pubblica incolumità, ed ai fini della vigilanza sugli abusi edilizi, con le modalità fissate dalla legge per i rispettivi casi, il Sindaco ha comunque facoltà di far eseguire, previo avviso notificato, ispezioni di carattere tecnico e sanitario sulle condizioni delle costruzioni, delle relative pertinenze e del suolo extragricolo, ai fini di cui al precedente art. 3.1.10.

L'Amministrazione Comunale può organizzare ricognizioni periodiche sullo stato di manutenzione degli immobili, e raccogliere sistematicamente dati statistici relativi al territorio edificato e inedificato, nel rispetto delle libertà individuali sancite dalla legge.

3.1.12. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R., acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.

Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Capitolo 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R 803/75 é altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento é dato dal Responsabile del Servizio n. 1. Se il terreno oggetto di edificazione é umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

3.2.2. Protezione dall'umidità

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali é possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta Soppresso (D.C.C n. 259/24.11.86)

3.2.4. Sistemazione dell'area

Prima del rilascio della Licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata

3.2.5. Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.

E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai

I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, ma ne devono distare almeno 3 metri costruendo, ove occorra, intercapedini munite di muro di sostegno e di condutture o cunette abbassate per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio direttamente areato, di altezza non inferiore a metri 0,50 con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria.

Il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm 15 (minimo) dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede dell'edificio.

Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1, soluzioni tecniche diverse che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente Regolamento.

3.2.7. Muri perimetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all'art. 3.4.43. del presente Titolo.

I muri esterni devono essere intonacati o rivestiti.

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto, sulle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria.

3.2.8. Marciapiede perimetrale Soppreso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.2.9. Parapetti

I balconi, le terrazze e le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100 per i primi due piani.

I parapetti di balconi e terrazze di edifici superiori a due piani devono avere un rialzo di cm 10 per ogni successivi due piani fino ad un massimo di cm 140.

Tali protezioni, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, possono essere realizzate con aperture che comunque non abbiano una larghezza libera superiore a cm 11.

3.2.10. Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8 e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.11. Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

In tutti i nuovi edifici e in quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buffe, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere; le sconnessure dei pavimenti e delle pareti devono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo e devono essere usati per le condotte tubi in cemento o in gres a forte inclinazione o verticali.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo alla sommità delle canne stesse o in posizione accessibile per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

Capitolo 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.

3.3.2. Recinzioni

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2,00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.3.3. Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio n. 1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3.3.4. Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono in ogni caso essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.5. Allontanamento materiali di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera, dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare il recapito dello stesso materiale.

3.3.6. Rinvenimento di resti umani

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, informare

immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3.3.7. Cantieri a lunga permanenza

Tutti i cantieri a lunga permanenza (oltre 30 giorni) devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli «Abitazioni collettive» e «Fabbricati per abitazioni temporanei e/o provvisori».

Capitolo 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1. Principi generali

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2. Tipologia dei locali – estensione della normativa

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio di distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
- b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (mansarde, verande, taverette, ecc.);
- c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

I requisiti di cui al presente capitolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione dei soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività assimilabili agli spazi di abitazione.

A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.3. Dimensioni e dotazioni minime degli alloggi

Gli alloggi debbono avere una superficie abitabile minima netta di mq. 14,00 per i primi 4 posti letto previsti e di mq. 10,00 per ciascuno dei posti-letto successivi; e comunque i monocalci (cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq. 28,00 se dotati di un solo posto-letto e di mq. 38,00 se dotati di due posti-letto.

Gli alloggi debbono essere dotati almeno di una cucina o da una cabina di cottura e di un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto-doccia.

Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è destinato (vedi art. 3.4.7).

3.4.4. Superfici minime dei locali di abitazione.

I locali di abitazione debbono avere le superfici minime seguenti:

- stanza di soggiorno, oppure tinello con cabina di cottura; superficie mq. 14,00;
- stanza da letto: superficie mq. 9,00 se ad un letto e mq. 14,00 se a due letti;
- cucine: superficie mq. 8,00 con larghezza non inferiore a ml. 1,80.

3.4.5. Altezza minima dei locali di abitazione

L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione, misurata tra pavimento e soffitto, è fissata in ml. 2,70; per i locali a copertura inclinata o curva, deve risultare superiore a ml. 2,70 l'altezza media ponderale (calcolata dividendo il volume per la superficie utile netta).

Gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alla seguente condizione: il soppalco deve coprire non più del 50% del locale e dividere l'altezza in vani non inferiori a ml. 2,40.

3.4.6. Dimensioni dei vani accessori e di servizio

Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

I valori minimi di superficie sono fissati come segue:

- bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie non inferiore a mq. 4,00;
- bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie non inferiore a mq. 3,50;
- gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie non inferiore a mq. 2,50.

La larghezza minima è fissata in ml. 1,40 per le stanza da bagno ed in ml. 1,00 per i gabinetti.

L'altezza minima è fissata in m. 2,40, riducibile a m. 2,00 per i disimpegni di superficie inferiore a mq. 4,00, nonché per i ripostigli, depositi, cantine ed autorimesse private.

I corridoi debbono avere larghezza minima di ml. 1,00.

3.4.7. Servizi igienici degli alloggi

Ogni alloggio avente da uno a cinque locali di abitazione (ai sensi dell'art. 3.4.4), deve esser provvisto di stanza da bagno dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia; oltre i cinque locali abitabili è prescritto un ulteriore gabinetto (dotato almeno di vaso, bidet e lavabo) ogni due locali di abitazione aggiuntivi.

I bagni e gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno con accesso indiretto da locali di soggiorno; fanno eccezione i bagni e gabinetti a servizio esclusivo da singole camere da letto, che possono comunicare direttamente con queste.

Gli eventuali antigabinetti debbono avere il lato minimo di almeno ml. 1,00. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura all'esterno, cioè dotati di impianto di aspirazione meccanica, è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

B) AREAZIONE E ILLUMINAZIONE

3.4.8. Aerazione ed illuminazione dei locali

I locali di abitazione e quelli integrativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.2. del Regolamento Comunale d'Igiene (di seguito R.C.I.) devono essere provvisti di finestre apribili adeguate alla destinazione d'uso.

Tale obbligo non sussiste per i locali di disimpegno, i corridoi, i vani scale, i ripostigli ed i servizi igienici nel rispetto del precedente art. 3.4.7.

La finestra, laddove prescritta, deve essere opportunamente collocata e deve aprirsi verso spazi aperti (pubblici o privati) o cortili regolamentari.

La superficie netta di illuminazione ed aerazione (quest'ultima intesa come parte apribile del serramento) deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Le cucine devono essere provviste di finestra avente una superficie di almeno 1 m² fatto salvo il rispetto di detta superficie pari ad 1/8 della superficie del pavimento del locale. Per le cabine di cottura annesse a tinelli o soggiorni, valgono le disposizioni di cui al 1° e 2° comma del p.to 4) dell'art. 3.4.23 del R.C.I. (rif. C.R. n. 8/SAN/95, in quanto recepita con atti U.S.S.L. Gallarate n. 86/04.02.97 e n. 267/18.03.97).

Le stanze da bagno devono essere dotate di aperture finestrate nella misura di 1/8 della superficie di pavimento e comunque superiore a mq 0,50 con le seguenti ulteriori specificazioni:

negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ricostruzione edilizia le stanze da bagno ausiliarie ed i servizi igienici (gabinetti) [di cui al 2° comma del p.to 3.4.23 del R.C.I. (rif. C.R. n. 8/SAN/95, come recepita con atti U.S.S.L. Gallarate n. 86/04.02.97 e n. 267/18.03.97)] devono essere comunque almeno dotati di impianti di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicurino un ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente;

negli interventi di ristrutturazione edilizia in presenza di motivati vincoli di natura tecnica e/o urbanistica e ricostruzione fedele le disposizioni di cui al punto precedente si possono applicare anche alle stanze da bagno principali.

Ogni alloggio deve essere dotato di aerazione primaria sussidiaria secondo quanto previsto dagli artt. 3.4.21 e 3.4.22 del R.C.I. (rif. C.R. n. 8/SAN/95, come recepita con atti U.S.S.L. Gallarate n. 86/04.02.97 e n. 267/18.03.97) e aerazione sussidiaria artificiale nei casi e nei modi previsti dagli artt. 3.4.23, 3.4.24 e 3.4.25 del R.C.I. (rif. C.R. n. 8/SAN/95, come recepita con atti U.S.S.L. Gallarate n. 86/04.02.97 e n. 267/18.03.97). Per gli impianti di condizionamento valgono le disposizioni degli artt. 3.6.5 e 3.6.6 del R.C.I..

Si riportano gli articoli sopra richiamati n. 3.4.21 – 3.4.22 – 3.4.23 del R.C.I. inerenti le areazioni primarie e sussidiarie prevalenti in base al parere della ASL:

3.4.21 Aerazione primaria dell'unità abitativa

L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.

Tale requisito può essere ottenuto mediante:

- presenza di sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera;*
- presenza di regolamentari aperture finestrate non a tenuta stagna.*

In assenza di questi, l'aerazione primaria dovrà essere comunque ottenuta mediante realizzazione di apposite aperture permanenti verso l'esterno con superficie non inferiore a 100 cmq per i primi 70 mq dell'unità abitativa da adeguare alla superficie complessiva in misura direttamente proporzionale.

Le superfici di ventilazione permanente di cui al punto 3.2.1 RLI della norma UNI-CIG 71 connesse alla presenza di apparecchi a fiamma libera ai fini del calcolo della superficie totale relativa all'aerazione primaria, concorrano a coprire non più del 50% della superficie totale stessa.

3.4.22. Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori

L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria, per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti dall'art. 3.4.3.

Il requisito del doppio riscontro d'aria può essere derogato solo per abitazioni con capacità ricettiva non superiore a due persone a condizine che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio:

- predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, così come definito all'art. 3.4.25, di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq e lunghezza non inferiore a 5 m), indipendente per ciascun abitazione, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata. Per l'adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, dovrà comunque essere documentato il rispetto di quanto previsto all'art. 3.4.46 c. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora l'apertura di aerazione primaria sia incrementata di un valore almeno pari alla sezione della canna di aerazione;*
- predisposizione di apertura apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purché prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura di aerazione sussidiaria.*

3.4.23. Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizio

Al fine di soddisfare le finalità di cui all'art. 3.4.19 gli spazi di servizio dell'unità abitativa devono possedere

i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati.

(omissis)

3.4.9. Calcolo della superficie illuminante in presenza di ostacoli. Soppresso(D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.10. Calcolo delle superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.11. Requisiti delle finestre. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.12. Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.13. Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

C) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.14. Dichiarazione di responsabilità. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.15. Normativa integrativa. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.16. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.17. Stanze da bagno e W.C.:superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.18. Corridoi, disimpegni, ecc.:superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata. Soppeso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.19. Definizione di canne di ventilazione. Soppeso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.20. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali. Soppeso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.21. Divieti di installazione apparecchi a gas. Soppeso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.22. Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24.11.84 (G.U. s.o. n. 12 del 15-1-1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita dal personale specializzato.

3.4.23. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il portagomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

3.4.24. Apparecchi a gas: targhe e istruzioni

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:

- a) nome del costruttore e/o marca depositata;
- b) dati sull'avvenuto collaudo;
- c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;
- e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.

3.4.25. Definizione di canna fumaria

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

3.4.26. Definizione di canna di esalazione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumane. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabile alle canne fumarie.

3.4.27. Allontanamento dei prodotti di combustione

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio.

3.4.28. Identificazione delle canne. Soppresso (D.D.C. n.259/24.11.86)

3.4.29. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;
- avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
- non avere cambiamenti di direzione con angoli minori di 120°;
- essere facilmente montabili;
- essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

3.4.30. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.

L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

3.4.31. Limitazione del tiraggio

E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di altri enti o professionisti di riconosciuta competenza.

Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

3.4.32. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento

Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

Dimensionamento di canne fumarie:

Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di:

3,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m;

2,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m e 20 m;

2,0 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 20 m;

3.4.33. Caratteristiche delle canne

Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della

Altezza in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi.)						Canne cilindriche		canne rettangolari o quadrate
H<10		10 ≤ h ≤ 20		h>20		Diametro interno cm	Sezione interna cm ²	Sezione interna cm ²
Portate termiche Kcal/h								
Fino a	25.000	fino a	25.000	fino a	25.000	10,0	79	87
fino a	30.000	fino a	30.000	fino a	40.000	11,0	95	105
fino a	40.000	fino a	40.000	fino a	60.000	12,5	123	125
fino a	50.000.	fino a	50.000.	fino a	80.000	14,0	154	169
fino a	60.000	fino a	60.000	fino a	105.000	15,0	189	208
fino a	70.000	fino a	80.000	fino a	125.000	17,0	226	249
fino a	80.000	fino a	105.000	fino a	155.000	18,0	255	280
fino a	100.000	fino a	125.000	fino a	180.000	20,0	314	345
fino a	120.000	fino a	155.000	fino a	213.000	22,0	380	418
fino a	140.000	fino a	200.000	fino a	250.000	24,0	452	497
fino a	160.000	fino a	240.000	fino a	300.000	26,0	531	584

combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

3.4.34. Messa in opera

Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nelle parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3.4.35. Canne fumarie singole: caratteristiche

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.

3.4.36. Canne fumarie collettive: caratteristiche

Le canne fumarie collettive, ameno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili:

- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scaldare acqua alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

3.4.37. Comignoli: tipi. Soppreso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.38. Comignoli: altezze ed ubicazioni. Soppreso (D.C.C. n.259/24.11.86)

D) TEMPERATURA ED UMIDITA'

3.4.39. Spessore dei muri esterni

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 373/76, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

Tale condizione si ritiene osservata quando il coefficiente di trasmissione termica globale è uguale o inferiore a $1 \text{ Kcal/h/m}^2/\text{C}^\circ$: condizioni idoneamente certificate.

I muri esterni degli edifici di nuova costruzione o riadattati devono essere intonacati, stuccati o adeguatamente protetti.

Nel caso di pareti perimetrali realizzate in materiale vetroso (tipo continuo in vetro), o in metallo, o in altro materiale assimilabile, il coefficiente di trasmissione termica globale non deve essere superiore a $2 \text{ Kcal/h/m}^2/\text{C}^\circ$.

Nella situazione sopra descritta restano escluse da tale calcolo di coefficiente le superfici finestrate di proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della superficie del pavimento.

3.4.40. Impianto di riscaldamento

Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento di regola del tipo centralizzato con radiatori omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli locali.

L'impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi, una temperatura dell'area interna pari a 18° C (per un minimo esterno di -7° C).

Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20° C.

Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m 1,20 di distanza dalla fonte di calore.

Le differenze di temperatura all'interno di ciascun locale a m 1,20 dalle aperture e dalla fonte di calore non deve essere superiore a $\pm 1,5$ ° C dalla temperatura media misurata alla stessa altezza.

3.4.41. Umidità - condensa

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità.

Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo ½ ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.42. Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.43. Parametri di riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

- a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
- b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
- c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
- d) rumori da calpestio

3.4.44. Misurazione e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140 R e 717 R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato all'art. 2.8.6 del Titolo II.

3.4.45. Indice di valutazione isolamento acustico

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e certificati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a secondo della zona come definita all'art. 2..8.6 del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella.

I: Indici di valutazione di isolamento acustico delle strutture in dB.

3.4.46. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.8.8 del Titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.

Se del caso, può essere imposto il sconfinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'ufficio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

Zone	Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi	Pareti esterne			3.4.47. Rumorosità degli impianti
		Con serramento	Senza serramento	Solette	
Industriale 1	40	35	45	42	Il livello sonoro del rumore provocato
Mista 2	40	35	42	42	
Residenziale 3	40	32	40	42	
Part. Tutela 4	40	30	35	42	

in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A).

Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.48. Rumore da calpestio

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.49. Obbligo al conferimento

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti. (D.C.C. n. 259/24.11.86)

3.4.50. Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1,5 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.51. Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando, che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m 10 muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.).

3.4.52. Caratteristiche cassoni raccoglitori

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedito;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;

- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata;
- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
- essere predisposti per il ricaricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai solo addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.

3.4.53. Canne di caduta

Le canne di caduta sono vietate.

3.4.54. Rifiuti di facile deperibilità

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabili dall'Autorità comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede. Il servizio pubblico deve provvedere all'allontanamento di questi rifiuti almeno due volte alla settimana.

E' ammesso nel rispetto delle norme precedenti l'uso di tali rifiuti quale mangime per animali fatte salve le competenze veterinarie. A richiesta dell'interessato e previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere ammessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.55. Deroga

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1, si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

3.4.56. Rifiuti non domestici

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. n. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.

G) SCARICHI

3.4.57. Tipi di scarico

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in:

- a) acque meteoriche (bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriale;

3.4.58. Reti interne

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distanti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali e a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

E' ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.59. Acque meteoriche

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.

E' ammesso il loro recapito sul suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.

E' ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

3.4.60. Acque di processo

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.61. Accessibilità all'ispezione e al campionamento

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi conforme alle disposizioni del Regolamento di Fognatura.

3.4.62. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Tutte le vasche e i pozzetti per prelievo analisi non possono di regola essere ubicati in ambiente confinati.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.63. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima. Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.4.64. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale.

3.4.65. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o da una cabina-cottura per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere di regola le seguenti caratteristiche:

- 1) avere le superfici delle pareti perimetrali direttamente interessate piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m. 1,50;
- 2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e dei vapori, gas ed odori.

3.4.66. Acqua potabile

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.67. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio civile affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n. 1.

3.4.68. Erogazione dell'acqua – Rete di distribuzione

L'erogazione dell'acqua mediante condotta a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi..

3.4.69. Addolcitori

E' vietato l'uso di apparecchiature atte a demineralizzare le acque destinate ad uso potabile.

L'impiego di addolcitori può essere consentito per gli impianti ad uso mono-familiare previa comunicazione all'Autorità Sanitaria Locale su cui esprimerà parere, di regola in fase di licenza d'uso, il Responsabile del Servizio n. 1. Sarà inoltre consentito l'impiego di addolcitori, su conforme parere del Responsabile Servizi n. 1, a condizione che non siano utilizzati per l'acqua destinata alla alimentazione umana, ma solo per l'acqua destinata ad altri scopi e che venga conferita ai relativi apparecchi ed impianti con una rete completamente separata da quella potabile.

D) REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

3.4.70. Applicazione del D.P.R. 384/78

In tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di cui al DPR n. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse aventi destinazione a servizi di interesse generale ed a attività di carattere amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario ancorché gestiti da privati.

Si intendono compresi fra esse le attività commerciali, gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive nonché i locali per pubblici spettacoli e attività accessibili al pubblico e di dimensioni minime di 500 mq di superficie complessiva lorda comprese le pertinenze.

Le norme di cui sopra si applicano per i nuovi edifici e per quelli già esistenti nel caso fossero sottoposti a ristrutturazione o a cambio di destinazione.

3.4.71. Estensione della normativa

Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedite si dovranno osservare le norme dell'articolo seguente per tutti gli edifici ed impianti di nuova costruzione sia pubblici che privati a qualsiasi uso destinati e con sole esenzioni per:

- le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non più di 4 alloggi;
- le costruzioni e gli impianti destinati ad usi misti o produttivi che abbiano ad assolvere a esigenze particolare e contrastanti strettamente connesse con la funzionalità;
- gli interventi sull'esistente per i quali sia documentata l'impossibilità di adeguamento alle presenti norme.

3.4.72. Regolamentazione generale

Negli spazi e nelle costruzioni, di cui al precedente articolo devono essere assicurati:

- l'accesso a tutti i locali e servizi (e ai mezzi di sollevamento meccanico delle persone quando trattasi di costruzioni multipiani e tali mezzi non raggiungono il piano terra), attraverso rampe indipendenti o

abbinate alle scale, di larghezza non inferiore a m 1,20 e di lunghezza non superiore a m 9; di pendenza contenuta entro l'8% convenientemente protette, attrezzate e pavimentate con materiale antisdrucciolevole;

- per gli edifici di più di 3 piani (compreso il piano terra) la disponibilità di ascensore, dotato di meccanismo di autolivellamento di dimensione interna minima di 0,90 X 1,30 m., con l'apertura posta sul lato più corto e porte a battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza non inferiore a m. 0,80;
- la disponibilità di scale munite di corrimano su entrambi i lati, almeno su un lato non interrotto neppure in corrispondenza dei pianerottoli; di pianerottoli o piani di distribuzione anche per il solo ascensore, con profondità di almeno m 1,30; di gradini con alzata non superiore a cm 17 e pedata non inferiore a cm 30;
- la percorribilità dell'unità immobiliare mediante portoncino di ingresso, porte interne e disimpegni con corridoi e varchi di passaggio non inferiori rispettivamente a m 1,25 e m 0,80;
- la fruibilità dei bagni, cucine e cabine di cottura, attrezzabili in modo da consentire il movimento di rotazione di 360° di carrozzine e la sosta di queste ultime senza che sia impedita la praticabilità delle dotazioni essenziali.

Capitolo 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. Dimensioni minime dei cortili

La superficie dei cortili non deve essere inferiore ad un quarto della superficie totale delle pareti che vi prospettano: ai fini di tale verifica si considerano gli indici di superficie coperta e di altezza definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.

Qualora un cortile sia aperto su di un confine di proprietà, deve essere considerata l'altezza massima delle eventuali costruzioni ammissibili sui lotti confinanti, salvo diverso accordo tra le proprietà (con atto di servitù regolarmente trascritto) e verifica complessiva del cortile risultante dall'insieme dei lotti interessati.

I muri di recinzione sono calcolati come pareti di cortile se superiori a ml 3 di altezza, con riferimento all'art. 878 del Codice Civile.

3.5.2. Cavedi: dimensioni

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedo o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq 6;
- altezza fino a m 12: lato minimo m 3,00, superficie minima mq 9;
- altezza fino a m 18: lato minimo m 3,50, superficie minima mq 12;
- altezza oltre m 18: lato minimo m 4,00, superficie minima mq 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, dalla sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e m 2,40 di altezza.

Possono essere ammesse, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, anche soluzioni diverse comunque rispondenti allo scopo.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimenti impermeabili munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

E' vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuto delle case.

3.5.5. Cavedi e cortili: norma di salvaguardia

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili e cavedi esistenti.

3.5.6. Accessi ai cortili

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucchiolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all'ingresso.

3.5.7. Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm 90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

Ogni cortile deve essere provvisto di prese d'acqua.

3.5.8. Cancelli

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni, motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui sopra entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.

3.5.9. Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno avere spigoli arrotondati, essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.10. Suolo pubblico: norme generali

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.11. Concessione di suolo pubblico

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni, ecc. è data dal Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio n. 1 concernenti principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
- b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
- c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombramento di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Capitolo 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi: superficie ed altezza Soppresso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.6.2. Agibilità dei seminterrati

L'uso di seminterrati per locali pubblici, cucine non domestiche, forni per commestibili annessi a laboratori o mense, locali di servizio, laboratori, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, previa acquisizione del parere igienico-sanitario da parte dell'A.S.L. competente per territorio, alle seguenti condizioni oltre a quanto previsto dagli artt. 6 e 8 del DPR 303/56 richiamati in premessa :

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno 1 m. rispetto al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- lo scarico delle acque deve essere eseguito in modo tale da escludere rigurgiti;
- l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m. 3.00, di cui 1.3 sul piano di spiccato per almeno 1/5 del perimetro della porzione seminterrata;
- il pavimento deve esser impermeabile e dotato di idoneo vespaio aerato;

- i muri devono essere protetti efficacemente contro l'umidità; intorno ai muri esterni deve essere realizzata un'intercapedine ventilata e fognata a partire da almeno cm.30 sotto il piano del pavimento interno;
- la superficie illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, computando le sole finestre apribili al di sopra del piano di spiccato e direttamente su spazi aperti (pubblici o privati) o cortili regolamentari.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei Soppresso (D.C.C. n. 259/24.11.86)

3.6.5. Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso privato.

I lavori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di 20 ± 1 °C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27 °C con U. R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C ;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2;

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.6.6. Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad una altezza di almeno m 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

3.6.7. Autorizzazione a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che

viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.8. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm 30 interposta tra il soffitto e la copertura.

Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente comma.

In quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq/°C.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti nel Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.9. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.10. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

Le pareti dei vani scala, devono essere realizzate con materiali lavabili e impermeabile.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino – alzata pedata e pianerottoli - nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.11. Sicurezza delle scale di uso comune

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino delle rampe e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,90.

3.6.12. Larghezza delle scale di uso comune

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1 ove vi sia servizio di ascensore.

3.6.13. Dimensioni delle scale di uso comune

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm, massima cm 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia di cm 63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere inferiore a m 1,20 x m 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.14. Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere una apertura minima non inferiore a m 1,20.

3.6.15. Chiusura delle scale di uso comune.

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta: fermo restando quando previsto dall'art. 3.6.9 qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

Capitolo 7

ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Capitolo 15, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

a) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pertanto:

- la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq 8 e quella delle camere a due letti in mq 14;
- la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc 24 e mc 42;

Nelle località di altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare, la cubatura è riducibile fino ad un minimo di mc 23 e mc 40 rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti.

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m 2,70; tale altezza è riducibile a m 2,55 nei Comuni ad una altitudine superiore a 700 m sul livello del mare.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc 18 con non meno di mq 6 di superficie.

3.7.2. Requisiti di abitabilità

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

I requisiti per le persone fisicamente impedite, così come previsti sempre nel Capitolo 4, vanno applicati per gli esercizi alberghieri con più di 10 camere.

Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

3.7.3. Servizi igienici

Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.

I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come individuati nell'allegato A alla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11 «Disciplina della classificazione alberghiera» e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche.

In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.

Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

b) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.5. Requisiti

Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del presente titolo, con tolleranza di affollamento superiore fino al 50% massimo rispetto alle normali residenze. **(D.C.C. n.259/24.11.86)**

3.7.6. Ostelli per la gioventù, case per ferie, alloggi agro-turistici, collegi, dormitori pubblici, asili notturni, ospizi.

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, gli alloggi agro-turistici, i collegi, dormitori pubblici, asili notturni, ospizi devono disporre di :

- a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc 15 per i collegi per bambini fino ad un'età di anni 12;
- b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
- c) refettorio con superficie da mq. 0,70 a mq. 1,20 per persona in relazione all'età;
- d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento;
- e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;
- f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste al Capitolo 15;
- g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;
- h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;
- i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo nonché i requisiti di temperatura e condizionamento come indicato ai Capitoli 4 e 6 del presente Titolo.

d) DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.7. Dormitori pubblici – asili notturni: caratteristiche Soppeso (D.C.C. n.259/24.11.86)

3.7.8. Ospizi: definizione e caratteristiche Soppeso (D.C.C. n.259/24.11.86)

Capitolo 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.1. Cubatura minima

I teatri, i cinema ed in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2. Servizi

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Cap. 15 del presente Regolamento.

3.8.3. Requisiti

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Capitolo 6 del presente Titolo.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc 30 per persona/ora.

3.8.4. Divieto di fumare

Nei locali di cui all'art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta «VIETATO FUMARE», in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della Legge 11 novembre 1975, n. 584.

3.8.5. Normativa generale

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolo valgono le disposizioni generali di Regolamento. Sono fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei vigili del fuoco in proposito.

Capitolo 9

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1. Autorizzazione

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'E.R. su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1 che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

a) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.2. Numero utenze ammissibili.

Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di mq 5, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.9.3. Cabine-Spogliatoio. Numero minimo, caratteristiche, dotazione.

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore a $\frac{2}{3}$ del numero delle utenze massime ammissibili.

Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza non inferiore a m 2,20, una superficie minima di mq 2,50.

Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

- 1 sedile;
- 1 appendiabiti;
- 1 specchio;
- 1 cestino porta rifiuti;
- impianto di illuminazione artificiale;
- punto presa per asciugacapelli.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di m. 1.

Le operazioni di pulizia della cabina, devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima.

Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a $\frac{1}{30}$ del numero delle cabine-spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, $\frac{1}{3}$ del numero dei WC può essere sostituito con orinatoi a parete.

Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli artt. 3.9.32 e 3.9.33.

Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per una altezza non inferiore a m. 2.

La pavimentazione deve essere in materiale antiscivolo e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.

I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua e relative lance in numero sufficiente.

Per quanto non previsto i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni quali quelle previste dal cap. 15 del presente Titolo.

3.9.5. Docce

Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25 utenti.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m.1 x 1 con fognolo o pilette sifonate.

3.9.6. Raccoglitori di rifiuti

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.9.7. Pronto soccorso

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e comunque ove sia prevista una utenza superiore a 300 unità dovrà essere prevista la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

3.9.8. Luoghi di ristorazione.

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

b) ALBERGHI DIURNI

3.9.9. Superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq 4 per i bagni in vasca, ed a mq 1 per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti aerotermi o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia gli aerotermi o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.10. Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

Le pareti ed i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di m 2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdruciolevole.

Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.13. Aerazione

Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m 2,40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m 2,70.

L'aerazione dei vani di cui agli artt. precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.9.14. Condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell'aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui all'art. 3.6.5 del Capitolo 6 del presente Titolo.

3.9.15. Locali deposito

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.16. Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.17. Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.17.bis Altre prestazioni dell'albergo diurno

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

c) PISCINE AD USO COLLETTIVO

3.9.18. Caratteristiche della vasca

Le pareti ed il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m 0.80, deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole.

3.9.19. Acque di alimentazione: caratteristiche

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanza tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti.

E' prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.

3.9.20. Alimentazione delle piscine

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

- 1) a circuito aperto;
- 2) a circuito chiuso.

3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto

L'acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.

L'uso di queste piscine è consentito solo quando l'acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima dell'ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e che il tempo di detenzione dell'acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua in misura non inferiore a mc 5.

3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso

Questo sistema consiste nel fatto che l'acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all'acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all'uso.

Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua

L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata.

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di otto ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 giugno 1971.

L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro

Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla canaletta di sfioro, deve essere raccordata alla fognatura comunale.

3.9.25. Accesso in vasca

Per le piscine pubbliche all'ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce a zampilli e ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di cm 15 minimo per una lunghezza non inferiore a m 3 allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm 15 e larga almeno m 2.

3.9.26. Uso della cuffia

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo dell'uso della cuffia che dovrà essere esibita all'ingresso.

3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra 20 e 22 gradi C negli impianti al coperto, e tra 18 e 25 gradi C in quelli all'aperto.

La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5°C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

3.9.28. Capienza della vasca

La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a m 1,50. Per profondità inferiori il rapporto sarà mc 3,50 per utente.

3.9.29. Tipi di spogliatoi

Gli spogliatoi possono essere di tipo a:

- rotazione;
- singolo;
- collettivo.

E' consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della USSL territorialmente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m 1 per 1) o spogliatoi collettivi.

3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore al 20% del numero massimo degli utenti calcolato ai sensi dell'art. 3.9.28, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m 1,5 x 1,5; avere due porte poste sui lati opposti: l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato al successivo ultimo comma; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.

Le pareti devono avere un'altezza di m 2 complessiva di uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie-corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito spazio di separazione, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto

gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'art. 3.9.25.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza dover riattraversare la zona «accesso alla vasca».

3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei WC

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

- 1) per uomini:
 - a) 1 WC ogni 6 cabine;
 - b) 1 orinatoio ogni 4 cabine;
 - c) 1 doccia ogni 4 cabine;
- 2) per donne:
 - a) 1 WC ogni 4 cabine;
 - b) 1 doccia ogni 4 cabine.

3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei WC

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

I locali WC devono avere superficie non inferiore a mq 1,50, essere provvisti di bidet (solo per le donne) e di tazza (turca).

E' consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m 2.

Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati. In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e di apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con un'apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell'USSL territorialmente competente.

3.9.35. Insonorizzazione

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, devono essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.9.36. Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- 1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- 2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
- 3) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.

Questi valori oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

3.9.37. Zone riservate ai tuffi

Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

3.9.38. Pronto soccorso

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

3.9.39. Piscine con accesso a spettatori

Se la piscina è dotata di spazio per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

3.9.40. Deposito materiale

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizie e disinfezione di tutto l'impianto.

Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1. Definizione e norme generali

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m 3 in linea orizzontale.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente Regolamento.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbricato separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all'uso delle cisterne che devono essere costruite a regola d'arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.

3.10.4. Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente regolamento.

Devono inoltre essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno m 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

3.10.5. Rifiuti solidi

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmatatura. Gli immondezzai devono distare almeno m 20 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6. Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili del Servizio n. 1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
 - allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
 - canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
 - allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;
- detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall'E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

I ricoveri devono avere cubatura interna di almeno mc 15 per capo grosso o equivalente di capo grosso, e di almeno mc 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili, per almeno 2/3, per l'illuminazione e l'aerazione del locale, pari a 1/10 della superficie del pavimento se laterale e a 1/14 se dalla copertura

3.10.8. Stalle per bovini

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 23 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ad avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9. Porcili

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati in muratura, ad una distanza minima di m 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi ed in materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

3.10.10. Pollai e conigliaie

I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (10 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m 10.

3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dai pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile. Sono vietate le bocche di riempimento sommerse; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m 50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni.

Capitolo 11

EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1. Norme generali

Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di Legge a norma dell'art. 24 della Legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti, od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 7 del Titolo II.

3.11.2. Isolamento

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).

I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che si svolga.

3.11.3. Sistemazione dell'area esterna

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti: dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. Pavimentazione

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli edifici, il piano di calpestio deve essere più alto di almeno 15 cm rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso.

Il pavimento dei locali deve essere realizzato in materiale resistente, in superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. Illuminazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari ad 1/8 della superficie del pavimento se laterale, ad 1/10 se a livello della copertura con tetti preferibilmente tipo shed oppure adeguata illuminazione artificiale.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento oppure adeguata aerazione artificiale.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6. Trasporti interni

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

3.11.7. Dotazione di servizi per il personale

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.

L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di 3, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.

I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

3.11.8. Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1; l'antibagno di superficie minima di mq 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi devono essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di m 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.11.9. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq 10 e comunque non meno di 1 mq per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento; devono avere regolamentare aero-illuminazione naturale.

3.11.10. Spogliatoi: dotazioni minime

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.11. Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.12. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri o gas vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.13. Prescrizioni integrative

In fase di preventivo parere (come previsto dall'art. 2.7.2. del Titolo II del presente Regolamento), in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorché l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.14. Locali sotterranei e semisotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti d'aria e luce diretta. Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione dell'E.R. allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n. 1, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.15. Isolamento acustico

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

Capitolo 12

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI

3.12.1. Lavanderie: autorizzazione

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia dietro parere del Responsabile del Servizio n. 1 circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

Tale autorizzazione deve essere sottoposta a rinnovo annuale.

Nella domanda devono essere indicati:

- 1) il sistema di lavaggio;
- 2) gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l'utenza che si intende servire con particolare riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc.);
- 3) il personale addetto.

Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate:

- 1) quali acque verranno usate;
- 2) come si provvederà al loro smaltimento.

3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

- a) un locale per la raccolta e la sosta della biancheria;
- b) un locale per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- c) un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno un lavabo per il personale.

Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali

I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

Qualora la lavanderia non disponga di apparecchi meccanici per il trattamento della biancheria sporca, deve essere previsto un sufficiente numero di vasche per le varie operazioni di ammollatura, lavatura e asciugatura

3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II classe, il Responsabile del Servizio n. 1 propone all'Autorità Competente i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali siti al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizi di uso esclusivo, con regolamentare antilatrina e lavabo.

Detti locali oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con prese d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; la canna di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica, e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate; la ditta dovrà comunque documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;
- d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

3.12.5. Libretti di idoneità sanitaria

Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente e deve sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre tifoide. Non è consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti di lavoro.

3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 e all'uopo certificati annualmente.

La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.7. Biancheria infetta

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n.1.

3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 T.U.LL.SS, R.D. 1215/34, é disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Dette attività non possono di norma essere svolte in forma ambulante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1 il quale accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3.12.9. Caratteristiche dei locali

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile, fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento.
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1;
- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

3.12.10. Attività in ambienti privati

I negozi di barbieri e parrucchiere devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

3.12.11. Libretti di idoneità sanitaria

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1, che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

3.12.12. Attività di tosatura animali: autorizzazione

Gli esercizi di attività di tosatura e di tolettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario. Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, aver idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettazione dei peli.

Capitolo 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche

Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno dei liquami. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento; che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.

L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2,00.

E' fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG.

Le pareti delle autorimesse confinanti con locali ad uso civile o assimilato devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici come indicati nel Capitolo 4, lettera E) del presente Regolamento.

3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui all'art. 86 del T.U.LL.PP.SS. 18 giugno 1931, n. 733 come modificato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M del 20 novembre 1981 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse .

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'art. 19 del D.P.R n. 833 del 1975.

Capitolo 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali

Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel Titolo I del presente Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro approvati con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 ed avere disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività con regolamentare antibagno e lavabo. I locali adibiti ad ambulatori e sale d'attesa devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connessi, pareti rivestite per un'altezza di almeno m 1,80 dal pavimento costituite da materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.

Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche, sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità.

La sala d'attesa e quelle di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività.

In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione

Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l'effettivo esercizio dell'attività, per la scelta dell'area e per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Autorità regionale.

I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art. 228 del T.U.delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni

La realizzazione di case di cura così come definite all'art. 1 del D.M 5 agosto 1977 nella scelta dell'area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi deve essere conforme alle indicazioni riportate nello stesso D.M. 5 agosto 1977 relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle case di cura private.

Il rilascio della concessione edilizia, oltre le procedure generali dovrà essere subordinato al preventivo assenso della componente Autorità regionale dovranno comunque essere rispettati gli indirizzi del Piano ospedaliero regionale.

Prima del rilascio della concessione per le costruzioni private destinate al ricovero e alla cura il Sindaco oltre le procedure di tipo generali acquisirà anche il parere del C.d.G. dell'USSL territorialmente competente.

Ultimati i lavori, l'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata dal Sindaco ai sensi e con le procedure, previste dall'art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34. Prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività dovrà essere ottenuta anche la speciale autorizzazione di cui gli art. 193 e 194 del T.U.LL.SS. 1265/34 rilasciata dall'Assessore Regionale alla Sanità per delega del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 945 del 20 novembre 1981 e successive modificazioni).

Capitolo 15

- a. FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE**
b. COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1. Campo di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.

Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori come meglio sotto specificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulottes, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende é vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulottes- Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc 4 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere una adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico, completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a m 2,40 i prefabbricati e a m 2,10 i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli 15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato Regolamento regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 con un'altezza non inferiore a m. 2,40.

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta

Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all'allegato A) del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro minimo ml 1,50.

Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m. 20.

Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente.

Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.15.4. Approvvigionamento idrico

Ferma restando la dotazione minima di cui al Regolamento Regionale n. 8/82, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell'U.S.S.L.

Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 50 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal Regolamento regionale n. 8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:

- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
- 1 lavabo per ogni 20 persone;
- 1 doccia per ogni 40 persone .

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale

impermeabile fino ad un'altezza di m 2 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.

In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti.

E' comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.

I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq. 1, possedere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca: nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi a parete.

E' consigliabile realizzare uno spazio unico anti-latrina ove dovranno essere sistemati più lavabi.

Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.

Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua di nuova installazione devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari

Tutti i locali dei servizi idro-sanitari, devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne.

L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di m. 2,50.

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto.

I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.

Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.

In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.

3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l'immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, si fa riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Titolo II del presente Regolamento.

3.15.9. Pronto soccorso

Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicinali necessari. Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq 15, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.

Restano ferme le indicazioni sull'espletamento del servizio e sulla dotazione di apparecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento regionale n. 8/82 e relative tabelle allegate.

3.15.10. Altri servizi

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente Regolamento.

Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione ed alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:

- le procedure per l'identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all'esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti ecc.;
- la sistemazione del terreno;
- le caratteristiche degli accessi;
- smaltimento rifiuti solidi;
- accesso di animali;
- dispositivi e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione, ecc.

si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge regionale 10 dicembre 1982, n. 71 e relativo Regolamento regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n. 8 e loro modifiche ed integrazioni.

NORME FINALI

1. Sanzioni

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Legge Statale o Regionale, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 344) e dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 106); si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, gli artt. 32 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le Leggi Regionali di attuazione (LL.RR. 5 dicembre 1983, n. 90 e 4 giugno 1984, n. 27)

2. Abrogazione delle norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Igiene, si intendono abrogate tutte le norme riguardanti le stesse materie contenute nei precedenti Regolamenti Comunali.

3. Entrata in vigore

Il Regolamento Comunale di Igiene e ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 154 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune.